ART. X.3 – EDIFICABILITA' NELLE ZONE AGRICOLE

(c1) Nelle zone agricole possono presentare le richieste di concessione di nuove abitazioni agricole:

- proprietari coltivatori diretti,
- proprietari conduttori in economia solo se residenti nel territorio comunale,
- imprenditori agricoli a titolo principale, affittuari e mezzadri che abbiano acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere, a condizione che conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche rurali.

I richiedenti debbono dimostrare il possesso di una superficie aziendale minima d'intervento di 10.000 mq.
L'edificazione è ammissibile in appezzamenti derivanti da frazionamenti al di sotto dei 3,5 Ha effettuati anche in data successiva al 31.12.96 purché conseguenti a donazioni e successioni (vedi P.T.P.) .
Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici, intendendosi le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 4 della L.R. 2.3.1979 n, 12 e s.m.i., è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all'interno del territorio del medesimo Comune, nonché gli ulteriori benefici definiti dalla L.R. n. 18/83 .
La destinazione agricola del fondo, dell'immobile e delle sue pertinenze viene trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai commi precedenti, a cura del Comune ed a spese dell'interessato.

(c2) Per la viabilità di sevizio agli immobili e che attraversa le aree agricole vanno evitate le modifiche alle caratteristiche del tracciato, della sezione, degli elementi di arredo. Per le strade poderali e vicinali, va evitato l'utilizzo di asfalto, di cemento di cordolature di bordo. La sezione massima sarà pari a ml 4, gli sterri ed i riporti dovranno essere contenuti, sono da evitare i muri di contenimento. Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. II. 5 delle presenti norme.

(c3) In tali aree qualora il terreno vada rimodellato facendo uso di muri di sostegno, questi ultimi non devono superare l'altezza di ml. 2,50 fuori terra verso valle e, qualora siano più di uno, la loro distanza, misurata lungo le linee di massima pendenza, deve essere superiore a ml. 4.00.

(c4) E' consentita la ricostruzione di edifici diroccati, limitatamente all'impronta a terra riportata in Catasto, nel rispetto delle prescrizioni previste dal P.R.G. nelle Zone "E" di appartenenza, limitatamente all'altezza massima ammissibile e alla distanza minima dai confini. Qualora l'edificio diroccato sia in aderenza ad altro edificio esistente, la ricostruzione dovrà prevedere l'allineamento in altezza a quest'ultimo.

(c5) I ricoveri per animali, con meno di 10 capi di bestiame e/o con superficie inferiore ai 150 mq con le relative concimaie dovranno trovarsi dalle abitazioni ad una distanza superiore a ml 50,00, a ml 20,00 dai confini di proprietà e a ml 12,50 da manufatti costruzioni aventi la stessa destinazione d'uso. Le concimaie dovranno comunque trovarsi sempre ad una distanza superiore a ml 50,00 dalle abitazioni.

(c6) Nell'insediato agricolo sparso esistente, ai sensi dell'art. 73 della L.R. 18/83, nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare una parte non superiore alla metà dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale, nel rispetto della L.R. 32/94.

(c7) Nell'insediato agricolo esistente sono ammessi oltre a quanto previsto per tutta la zona E di cui agli art successivi, interventi sul patrimonio edilizio esistente per l'adeguamento delle altezze interne dei locali abitabili fino alla misura massima di ml. 2,70.

(c8) Gli incrementi assentibili a diverso titolo in questo articolo e negli altri articoli delle presenti norme non sono cumulabili.